



REPERTORIO N. 8828

RACCOLTA N. 6901

ISTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE SLAM JAM LUCA BENINI"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di dicembre, in Ferrara, nel mio studio,

(10 dicembre 2025)

innanzi a me **Avv. CARLO CURATOLA**, Notaio in Ferrara, con studio in Largo Castello n. 28 ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ferrara, alla presenza delle testi, note ed idonee:

- SARACENI MONICA, nata a Copparo (FE) il giorno 11 (undici) luglio 1966 (millenovecentosessantasei), ivi residente in Via Goito n. 27; e
- DROGHETTI MARA, nata a Copparo (FE) il 14 (quattordici) maggio 1972 (millenovecentosettantadue), ivi residente in Via Dei Salici n. 6;

SONO PRESENTI

- **BENINI LUCA**, nato a Ferrara il 10 (dieci) dicembre 1962 (millenovecentosessantadue), ivi residente in Corso Ercole I D'Este n. 9/A, c.f. n. BNN LCU 62T10 D548L, il quale dichiara di intervenire al presente atto sia in proprio sia quale Amministratore Unico della società:
 - **"SLAM JAM S.R.L."** con socio unico, con sede in Ferrara, Via Francesco Luigi Ferrari n. 37/A, capitale sociale Euro 93.600,00 (novantatremilaseicento virgola zero zero) i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Ferrara e Ravenna 01399030384, R.E.A. n. FE-164946, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in forza dei poteri allo stesso spettanti ai sensi di legge e di Statuto;
 - **MARCHIANI LARA**, nata ad Adria (RO) il 15 (quindici) luglio 1973 (millenovecentosettantatre), residente in Trecenta (RO), Via De Amicis n. 152, c.f. n. MRC LRA 73L55 A059Y;
 - **MANFRINI RICCARDO**, nato a Ferrara il 4 (quattro) luglio 1964 (millenovecentosessantaquattro), ivi residente in Via Porta d'Amore n. 10/B, c.f. n. MNF RCR 64L04 D548Y.Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il signor **BENINI LUCA** e la società **"SLAM JAM S.R.L."** con socio unico, come sopra rappresentata, istituiscono una fondazione denominata **"FONDAZIONE SLAM JAM LUCA BENINI"**.

È volontà del signor BENINI LUCA e della società **"SLAM JAM S.R.L."** con socio unico qualificare la Fondazione quale Ente del Terzo Settore e, pertanto, ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle altre

Registrato a:
FERRARA
il 23/12/2025
al n. 8640
Serie 1T
Euro 200,00

norme di legge in materia.

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione **"FONDAZIONE SLAM JAM LUCA BENINI - ENTE DEL TERZO SETTORE"** o, in forma abbreviata, **"FONDAZIONE SLAM JAM LUCA BENINI - ETS"**.

ARTICOLO 2

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo artistico e culturale della comunità cittadina, nazionale e internazionale in tutti i suoi ambiti; in tal senso la Fondazione si pone la finalità di svolgere tutte le attività volte alla valorizzazione e diffusione della moda in tutte le sue espressioni, delle arti visive, le arti performative, le arti musicali, il design, favorendo la formazione, la creatività, l'inclusione sociale e la partecipazione della comunità, nonché la promozione di giovani talenti.

ARTICOLO 3

Per il raggiungimento dello scopo di cui al precedente articolo 2, la Fondazione può svolgere, in via principale, le seguenti attività: (i) organizzazione e gestione di mostre, installazioni, performance, concerti, sfilate, festival multidisciplinari e manifestazioni culturali; (ii) promozione e sostegno di giovani talenti, designer, artisti emergenti e creativi; (iii) realizzazione di workshop, eventi, corsi formativi, masterclass e laboratori educativi; (iv) produzione e diffusione di pubblicazioni, contenuti editoriali, audiovisivi e multimediali; (v) gestione e valorizzazione di archivi, collezioni e patrimoni culturali; (vi) promozione di progetti di inclusione sociale e iniziative di educazione culturale attraverso attività artistiche, musicali e creative; (vii) collaborazione con istituzioni pubbliche e private, enti del Terzo Settore, scuole, università e operatori culturali; (viii) promozione di sinergie e partnership con il mondo della cultura, della moda, della musica e delle arti contemporanee, (ix) stipula di convenzioni, accordi e/o contratti con la Pubblica Amministrazione, enti pubblici e soggetti privati, opportuni al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2; (x) gestione di beni mobili e immobili funzionali all'esercizio dei servizi previsti dalle sue attività, di proprietà della Fondazione, ovvero concessi in uso da terzi o conferiti da parte dei fondatori e/o dei terzi sostenitori della Fondazione; (xi) attivazione di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati opportuni al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svol-

gere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4

La Fondazione ha sede legale in Ferrara.
Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si precisa che l'indirizzo della sede legale è stabilito in Via Francesco Luigi Ferrari n. 37/A.

ARTICOLO 5

La durata della Fondazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove).

ARTICOLO 6

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione del valore di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Il signor BENINI LUCA e la società "SLAM JAM S.R.L." con socio unico, come sopra rappresentata, dichiarano di aver versato il suddetto patrimonio iniziale come segue:

- BENINI LUCA nella misura di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) mediante un assegno circolare non trasferibile emesso in data 9 dicembre 2025 da Unicredit S.p.A., n. 7406804172-01;
- "SLAM JAM S.R.L." con socio unico nella misura di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) mediante un assegno circolare non trasferibile emesso in data 9 dicembre 2025 da Unicredit S.p.A., n. 7407064477-07.

Sarà cura dell'infra nominato Presidente effettuare versamento degli assegni su indicati su conto corrente bancario appositamente acceso a nome della Fondazione.

ARTICOLO 7

Il signor BENINI LUCA e la società "SLAM JAM S.R.L." con socio unico, come sopra rappresentata, nominano un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) membri, nelle persone dei signori BENINI LUCA, Presidente, MARCHIANI LARA, Tesoriere, e MANFRINI RICCARDO, Vice Presidente e Segretario.

I signori BENINI LUCA, MARCHIANI LARA e MANFRINI RICCARDO dichiarano di accettare la carica, dichiarando che non sussistono a loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità a Consiglieri della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo come sopra nominato dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio di durata della carica.

ARTICOLO 8

Viene nominato quale Organo di Controllo monocratico della Fondazione il Dott. **MASINI MASSIMO**, nato a Ferrara il 14 (quattordici) maggio 1954 (millenovecentocinquantaquattro), con studio in Ferrara, Via Filippo De Pisis n. 43, c.f. n. MSN MSM 54E14 D548L, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Ferrara dal 22 febbraio 1979 con il n. 42, sezione A, ed al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero di Giustizia con il n. 136486, D.M. del 22 aprile 2005 pubblicato nella G.U. n. 34 del 29 aprile 2005, Controllore Unico.

Viene altresì nominata Controllore Supplente la Dott.ssa **PATURZI LUIGINA**, nata a Cariatì (CS) il 16 (sedici) ottobre 1985 (millenovecentoottantacinque), residente a Ferrara, Via delle Pescherie Vecchie n. 28/A, c.f. n. PTR LGN 85R56 B774Z, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Ferrara con il n. 281, sezione A, ed al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero di Giustizia con il n. 180265, D.M. del 3 settembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 75 del 21 settembre 2018.

I comparenti dichiarano che non sussistono a carico dei nominati Controllori cause di decadenza o di ineleggibilità a Controllore della Fondazione.

ARTICOLO 9

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 10

Il funzionamento della Fondazione è regolato dallo statuto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto istitutivo e che si allega sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane.

ARTICOLO 11

Il nominato Presidente viene espressamente incaricato di eseguire ogni pratica necessaria per il riconoscimento della personalità giuridica e per gli adempimenti conseguenti per ottenere la qualifica di Ente di Terzo Settore della costituita fondazione, con l'iscrizione nell'apposito Registro di cui al D. Lgs. 117/2017.

Al riguardo, i comparenti autorizzano me Notaio a compiere tutte le attività necessarie per l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 12

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017.

Ed io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane, presenti ed ascoltanti le testi, ai comparenti i quali in seguito di mia domanda lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente alle testi ed a me Notaio alle ore 9.56 (nove e minuti cinquantasei). Atto scritto da persona di mia fiducia con apparecchiature elettromeccaniche ed in parte a mano da persona di mia fiducia e da me Notaio su due fogli di cui scritte pagine intere quattro e fin qui della presente.

F.to LUCA BENINI
F.to LARA MARCHIANI
F.to RICCARDO MANFRINI
F.to MONICA SARACENI TESTE
F.to MARA DROGHETTI TESTE
F.to CARLO CURATOLA NOTAIO (impronta del sigillo)

STATUTO DELLA

"Fondazione Slam Jam Luca Benini"

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata "Fondazione Slam Jam Luca Benini".

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione **"FONDAZIONE SLAM JAM LUCA BENINI - ENTE DEL TERZO SETTORE"** o, in forma abbreviata, **"Fondazione Slam Jam Luca Benini - ETS"** (d'ora innanzi, la **"Fondazione"**).

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo **"Statuto"**), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la **"Normativa Applicabile"**).

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Ferrara.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo artistico e culturale della comunità cittadina, nazionale e internazionale in tutti i suoi ambiti; in tal senso la Fondazione si pone la finalità di svolgere tutte le attività volte alla valorizzazione e diffusione della moda in tutte le sue espressioni, delle arti visive, le arti performative, le arti musicali, il design, favorendo la formazione, la creatività, l'inclusione sociale e la partecipazione della comunità, nonché la promozione di giovani talenti.

Articolo 4) Oggetto

4.1. Per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 3, la Fondazione può svolgere, in via principale, le seguenti attività: (i) organizzazione e gestione di mostre, installazioni, performance, concerti, sfilate, festival multidisciplinari e manifestazioni culturali; (ii) promozione e sostegno di giovani talenti, designer, artisti emergenti e creativi; (iii) realizzazione di workshop, eventi, corsi formativi, masterclass e laboratori educativi; (iv) produzione e diffusione di pubblicazioni, contenuti editoriali, audiovisivi e multimediali; (v) gestione e valorizzazione di archivi, collezioni e patrimoni culturali; (vi) promozione di progetti di inclusione sociale e iniziative di educazione culturale attraverso attività artistiche, musicali e creative; (vii) collaborazione con istituzioni pubbliche e private, enti del Terzo Settore, scuole, università e operatori culturali; (viii) promozione di sinergie e partnership con il mondo della cultura, della moda, della musica e delle arti contemporanee, (ix) stipula di convenzioni, accordi e/o contratti con la Pubblica Amministrazione, enti pubblici e soggetti privati, opportuni al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3; (x) gestione di beni mobili e immobili funzionali all'esercizio dei servizi

previsti dalle sue attività, di proprietà della Fondazione, ovvero concessi in uso da terzi o conferiti da parte dei fondatori e/o dei terzi sostenitori della Fondazione; (xi) attivazione di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati opportuni al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3.

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. La Fondazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove).

Titolo II - Patrimonio ed entrate

Articolo 7) Patrimonio iniziale

7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Articolo 8) Entrate

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10) Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso, salvo quanto previsto dalla legge, e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi rapporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione diversi dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 11) Incremento del patrimonio

11.1 Il patrimonio della fondazione si incrementa:

a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che si è ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Qualsiasi incremento del patrimonio della Fondazione dovrà essere assentito dal Consiglio Direttivo valutata la compatibilità dello stesso con gli obiettivi della Fondazione.

Articolo 12) Salvaguardia del patrimonio

12.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o, comunque, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13) Divieto di distribuzione

13.1 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14) Patrimoni destinati a uno specifico affare

14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seg c.c..

Titolo III - Sistema di governance

Articolo 15) Organi

15.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- d) il Tesoriere;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- h) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo).

Sezione I - Consiglio Direttivo

Articolo 16) Competenze del Consiglio Direttivo

16.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

16.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d) nominare, ove sia obbligatoria per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

h) approvare il bilancio di esercizio;
i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.
16.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

16.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 17) Composizione del Consiglio Direttivo

17.1. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 3 (tre) a n. 5 (cinque) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

17.2. Fintantoché sia in vita e legalmente capace la nomina di tutti i Consiglieri sarà esclusivamente attribuita a Luca Benini, successivamente sarà attribuita esclusivamente ai membri del Consiglio Direttivo uscente che delibereranno a maggioranza ed in caso di loro inerzia o dissenso perdurante per oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza del mandato, la nomina sarà attribuita in via esclusiva al Sindaco in carica della città di Ferrara.

17.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le seguenti caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza: l'assenza di precedenti penali o di procedimenti penali in corso per reati non colposi.

Articolo 18) Gratuità dell'Incarico

18.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 19) Durata del Consiglio Direttivo

19.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio di durata della carica.

19.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

19.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

19.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 20) Convocazione del Consiglio Direttivo

20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

20.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 21) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

21.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

21.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.5. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

21.6. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

21.8. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.9. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.10. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22) Responsabilità dei Consiglieri

22.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Articolo 23) Comitato Esecutivo

23.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri n. 2 (due) Consiglieri.

23.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

23.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Sezione II - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 24) Presidente e Vice Presidente

24.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

24.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

24.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

24.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 25) Segretario

25.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

25.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza

25.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Verbali del Comitato Esecutivo.

Articolo 26) Tesoriere

26.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza del bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione III - Organo di Controllo e Revisore Legale

Articolo 27) Composizione dell'Organo di Controllo

27.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

27.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

27.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 28) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

28.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 29) Durata in carica dell'Organo di Controllo

29.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di durata della sua carica.

29.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 30) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

30.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

30.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

30.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

30.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

30.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

30.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

30.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

30.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

30.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

30.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

30.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

30.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 31) Compenso dell'Organo di Controllo

31.1. Dalla nomina a membro dell'Organo di Controllo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 32) Esercizio della funzione di revisione legale

32.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 33) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

33.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 34) Esercizi

34.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno

Articolo 35) Bilancio di esercizio

35.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 36) Bilancio sociale

36.1. Per ogni esercizio è predisposto, ove ricorressero i presupposti, il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 37) Scritture Contabili

37.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Articolo 38) Libri della Fondazione

38.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

38.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Partecipanti. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

38.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. o.

38.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

38.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 39) Devoluzione del patrimonio

39.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VI - Arbitrato

Articolo 40) Clausola compromissoria

40.1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve

essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

40.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna.

40.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

40.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

F.to LUCA BENINI

F.to LARA MARCHIANI

F.to RICCARDO MANFRINI

F.to MONICA SARACENI TESTE

F.to MARA DROGHETTI TESTE

F.to CARLO CURATOLA NOTAIO (impronta del sigillo)

Certifico io sottoscritto **Avv. CARLO CURATOLA**, Notaio in Ferrara con studio in Largo Castello n. 28 ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ferrara, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Consta in detto formato di pagine diciassette oltre la presente.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Ferrara, ventitre dicembre duemilaventicinque, nel mio studio.

Firmato digitalmente: Carlo Curatola Notaio